



1 013 00004 00780831562

91010

## Atto di quietanza

NUMERO POLIZZA AGENZIA 1/64615/65/780831562 BERGAMO PRODUTTORE SUBAGENZIA // 375

progressivo 229052

Contraente/Assicurato Domicilio FONDAZIONE RSA DI SONCINO ONLUS LARGO CAPRETTI 2 - 26029 SONCINO

Partita IVA 83001010194

DATI GENERALI					
Effetto quietanza	The state of the s	Scadenza polizza	Marie Control of the		
Scadenza prima rata	(control librator-	Frazionamento premio	Annuale		
Convenzione	NO	Campagna di vendita	NO		
Vincolo	NO	Tacito rinnovo	SI		
Regolazione Premio	SI	Indicizzazione	NO		

		PREMI IN EURO			
PREMI DI RATA	Netto	Oneri per il frazionamento	Imponibile	Imposte	TOTALE
Rata alla firma		==	40000	-200	- 452493

#### INFORMAZIONI RELATIVE AI PREMI

#### Il presente contratto:

È soggetto all'imposta sulle assicurazioni calcolata secondo le aliquote vigenti

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

#### INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella home page del sito internet della Società www.unipolsai.it è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" on line disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

#### **ESTREMI DELLA QUIETANZA**

## Il presente contratto:

è stato assegnato il nuovo numero di polizza 780831562 che sostituisce il precedente numero 6025101652470.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale Matteo Laterza

Emessa il

Il pagamento del premio è stato effettuato il

S TO THE STATE OF

L'Agente o Mncaricato





Milano Assicurazioni spa - Fondata nel 1825 - Sede Legale: 20090 Assago Milanofiori (MI) Strada 6, Palazzo A13 - Capitale sociale € 196.372.002,32 interamente versato - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00957670151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 r.d.l. 29-4-1923 n. 986)



ASSICURATO: FONDAZIONE RSA DI SO  Civico Via - Piazza - Frazione			* BERGAMO			
ASSICURATO: FONDAZIONE RSA DI SO  Civico Via - Piazza - Frazione		/=poo TFD7! F	BERGAMO			
	ONCINO ONLUS	E VERSO TERZI E	Codice Fiscale	ORO		
		C.A.P. Località				
2 L.GO CAPRETTI	N N	9.9 2000 9.7	CINO	SP POP 19 R		
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	E: Responsabilità Civile deri	vante all'Assicurato nella s	ua qualità di:	5,000		
VEDERE ALLEGATO						
suddetta descrizione si riferisce a rogate.	ıll'attività dell'Assicurato, fer	rme tutte le "Norme che re	golano l'assicurazione" quando	o non espressame		
POSIZIONI I.N.A.I.L.: L'Assicurato	dichiara di avere, presso la	e sedi I.N.A.I.L. di	/ nº	/ nº		
CONDIZIONI SPECIALI: Integrand forma parte integrante della pres	o le "Norme che regolano l'a sente polizza.	ssicurazione le Condizioni	Speciali riportate sull'allegato	modello II. 2007		
CONDIZIONI AGGIUNTIVE: Si inte	endono operanti anche le co	ondizioni aggiuntive contras	ssegnate con le lettere A C	D		
INDICIZZAZIONE: Con riferimento						
MASSIMALI: L'assicurazione vale A - RESPONSABILITÀ CIVILE VE	e fino alla concorrenza com			LEGATI		
	, ma col limite di		e di per danni a cose anche			
per ogni sinistro  B - RESPONSABILITÀ CIVILE VE		per ogni persona lesa RO (R.C.O.):	per danni a cose anche	ве аррапелено а ріц ре		
The state of the s	, ma col limite di	NOT THE REAL PROPERTY OF THE PROPERTY.				
per ogni sinistro ) CONTEGGIO DEL PREMIO (Voce	a di Tariffa	per ogni persona lesa				
FATTURATO PREVENTIVAT			Riporto	eautorițe (*		
EURO 2 X 1	,227%° , -2	Sconto	.% per durata *			
7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			SC. PER ARR.	0,02		
		Aumento	% per rateaz »			
	- "	7 2 4 7 2	". DIRITTI REMIO IMPONIBILE ANNUO	ATTENNESS OF		
	*	Rateo dal	TITTAMINET - INDICENTE ENGLISH SERBERT SERBERT SERBERT SERBERT SERBERT SERBERT SERBERT SERBERT SERBERT SERBERT STA	G Vinit		
			onguaglio			
	*		DIRITTI »			
	a riportare	P	REMIO IMPONIBILE PRIMA RATA			
			menti di rischio variabili, il prem do di assicurazione) non potrà e	io minimo dovuto		
l'Assicurato (art. 18 delle "Norme" dell'ultimo premio soggetto a reg  DURATA DELL'ASSICURAZIONE:  Rate successiveANNUAL.T	") per ciascun periodo assicu golazione versato in via prov Dalla ora 24 del	visoria anticipata.	per anni nno, a cominciare dalla rata del	mesi(		
l'Assicurato (art. 18 delle "Norme" dell'ultimo premio soggetto a reg  DURATA DELL'ASSICURAZIONE:  Rate successiveANNUAL.T	") per ciascun periodo assicu golazione versato in via prov Dalla ora 24 del	visoria anticipata.	per anni nno, a cominciare dalla rata del	mesi(		
l'Assicurato (art. 18 delle "Norme" dell'ultimo premio soggetto a reg DURATA DELL'ASSICURAZIONE: Rate successive ANNUALI COMPUTO DELLE RATE DI PREM	per ciascun periodo assicu golazione versato in via prov Dalle ere 24 del	rrativo annuo (o minor periodi vvisoria anticipata.  45 alle ore 24 del 46 / 4	per anni nno, a cominciare dalla rata del	mesig		
l'Assicurato (art. 18 delle "Norme" dell'ultimo premio soggetto a reg DURATA DELL'ASSICURAZIONE: Rate successive ANNUAL.I  COMPUTO DELLE RATE DI PREM Premio netto	per ciascun periodo assicu golazione versato in via prov Dalle ere 24 del	rrativo annuo (o minor periodi vvisoria anticipata.  45 alle ore 24 del 46 / 4	per anni nno, a cominciare dalla rata del	mesi g		
l'Assicurato (art. 18 delle "Norme" dell'ultimo premio soggetto a reg  DURATA DELL'ASSICURAZIONE; Rate successive ANNUAL.I  COMPUTO DELLE RATE DI PREI  Premio netto  rima rata ate	per ciascun periodo assicu golazione versato in via prov Dalle ere 24 del	rrativo annuo (o minor periodi vvisoria anticipata.  45 alle ore 24 del 46 / 4	per anni nno, a cominciare dalla rata del	mesig		
l'Assicurato (art. 18 delle "Norme" dell'ultimo premio soggetto a reg  DURATA DELL'ASSICURAZIONE: Rate successive ANNUAL.I  COMPUTO DELLE RATE DI PREI  Premio netto  ima rata ate uccessive  presente sostituisce la Polizza n. 60	P per ciascun periodo assicu golazione versato in via prov Dalle ere 24 del	rativo annuo (o minor periodivisoria anticipata.  alle ore 24 del	per anni nno, a cominciare dalla rata del mibile imposte nno da rata del mibile imposte nte il	mesi D (		
l'Assicurato (art. 18 delle "Norme" dell'ultimo premio soggetto a reg  DURATA DELL'ASSICURAZIONE: Rate successive ANNUAL.I  COMPUTO DELLE RATE DI PREI  Premio netto  rima rata  ate uccessive  presente sostituisce la Polizza n. 60	P) per ciascun periodo assicu golazione versato in via provina del 24 del 26 / 26 / 26 / 26 / 26 / 26 / 26 / 26	premio importante de la premioria de la premioria de la premioria de la premioria del premio	per anni nno, a cominciare dalla rata del mibile imposte nno da rata del mibile imposte nte il	mesi D (		
l'Assicurato (art. 18 delle "Norme" dell'ultimo premio soggetto a reg  DURATA DELL'ASSICURAZIONE: Rate successive ANNUAL.T  COMPUTO DELLE RATE DI PREI  Premio netto  Prima rata  tate uccessive  presente sostituisce la Polizza n. 60  presente polizza è stata emessa il	P) per ciascun periodo assicu golazione versato in via provina del al	prativo annuo (o minor periodivisoria anticipata.  Salle ore 24 del  di ogni an premio impo	per anni nno, a cominciare dalla rata del mibile imposte nno da rata del mibile imposte nte il	mesi D g		
l'Assicurato (art. 18 delle "Norme" dell'ultimo premio soggetto a reg DURATA DELL'ASSICURAZIONE: Rate successive ANNUAL.I  COMPUTO DELLE RATE DI PREI Premio netto  rima rata late uccessive  presente sostituisce la Polizza n. 60  presente polizza è stata emessa il	P per ciascun periodo assicu golazione versato in via prov Dalle era 24 del	premio impor  Premio impor  BERGAMO  SERVATO ALLA SOCIETÀ	per anni nno, a cominciare dalla rata del nibile imposte nno de in esem	Totale  Totale  plari a un solo effecte, rimb.		
l'Assicurato (art. 18 delle "Norme" dell'ultimo premio soggetto a reg DURATA DELL'ASSICURAZIONE: Rate successive ANNUAL.T  COMPUTO DELLE RATE DI PREI Premio netto Prima rata late successive  presente sostituisce la Polizza n. 60 presente polizza è stata emessa il	Poer ciascun periodo assicu golazione versato in via provide del al	premio impor  Premio impor  BERGAMO  SERVATO ALLA SOCIETÀ	per anni nno, a cominciare dalla rata del nibile imposte nno de in esem	Totale  Totale  plari a un solo effe		

#### DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;

per "Polizza":

il documento che prova l'assicurazione;

per "Assicurato":

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicura-

per "Società":

l'impresa assicuratrice;

per "Premio":

la somma dovuta alla Società;

per "Sinistro":

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è pre-

stata l'assicurazione:

per "Indennizzo":

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro:

per "Cose":

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

#### Art. 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

#### Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15º giorno dopo quello della sca-denza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le

successive scadenze (art. 1901 C.C.). I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

#### Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per Iscritto.

#### Art. 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, non-ché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

#### Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro (v. anche art. 20) In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inademplmento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

#### Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° glorno dal pagamento o rifluto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

#### Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

#### Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

#### Art 11 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

## Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

## Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione

- a) Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involonta-riamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per dan-neggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verifica-tosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa de-rivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba ri-
- Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente re-sponsabile, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, verso prestatori di lavoro da lui dipendenti per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da loro sofferti. L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS a' sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

A migliore chiarlmento si conferma tra le Parti che le garanzie di cui al punto a) e quelle di cui al punto b), si intendono sussistere solo ed in quanto siano stati indicati in polizza gli importi dei rispettivi massimali negli appositi spazi.

#### Art. 14 - Estensione territoriale

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti I Paesi europei, esclusa l'URSS. L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

#### Art. 15 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il conluge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonche qualsiasi altro pa-rente od affine con lui convivente;

- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresen-tante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato. subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, i subappalfatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

#### Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di velcoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da implego di aeromobili;
- da Implego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano con dotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età:
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori
- alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti mine rari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di strut-

### Art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- da furto: a)
- alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lul b) detenute:
- provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività

The state of the s

derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi

alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;

ar mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni:

dielle cose troventisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;

cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei ciavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei avori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziche del compimento del-Fintera opera, del compimento di ogni singola parte, clascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;

a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose m genere dovutl ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;

di cui l'Assicurato debba rispondere al sensi degli artt. 1783. 1784. 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

da detenzione o impiego di esplosivi;

verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.).

#### Art 18 - Regolazione del premio

de il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante aliconteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le vafazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come mase per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per discritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso. l'indica-

delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;

del volume di affari o degli altri elementi variabili contemplati in po-

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considereato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo Per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della diffe-genza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società glagire giudizialmente o di dichiarare, con cettera raccomandata, la risouzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione dei premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione anni variabili di rischio superi il doppio di qu terminazione del premio dovuto in via a ficato, a partire dalla prima scadenza a zione, sulla base di un'adeguata rivalu menti variabili. Il nuovo importo di ques que inferiore al 75% di quello dell'ulti La Società ha il diritto di effettuare veril curato è tenuto a fornire i chiarimenti (quali il libro paga prescritto dall'art. 2 1124, il registro delle fatture o quello

#### Art. 19 - Indicizzazione

тентенти и замет не и селите на подати и подати в при на предостава на принципалните на принци на принципалните на принципалните на принципалните на принципалн

Le somme, i massimali assicurati e il p mento e le franchigie espressi in Lire s della vita (Indice Generale Nazionale d per famiglie di operai e implegati). Nel corso di ogni anno solare sarà addiniziale e per gli aggiornamenti, l'indice precedente. Alla scadenza di ogni an verificata una variazione in più o in me iniziale o di quello dell'ultimo adegua assicurati e il premio, nonché i limiti espressi in Euro, varieranno proporzio desima scadenza di annualità assicura Qualora l'indice venga a superare il dop to, è in facoltà di ciascuna delle Parti di mento automatico del contratto: in tal ca all'ultimo adequamento effettuato, sino a le Parti.

Nell'ipotesi che della suddetta facoltà si cietà può recedere dal contratto con pr del rateo di premio pagato e non usufi

Art. 20 - Denuncia dei sinistri relativi Agll effettl dell'assicurazione di respons lavoro, l'Assicurato deve denunciare solt l'inchiesta pretorile a norma della legge

Art. 21 - Diritto di recesso della Società Entro 90 giorni dalla data di pagamento esso, quando il contratto sia stato stipula la facoltà di recedere dal contratto con caso essa, entro 15 giorni dalla data di el parte di premio, al netto dell'imposta, re corso.

## Art. 22 - Gestione delle vertenze di da

La Società assume fino a quando ne ha tenze tanto in sede stragiudiziale che giu nome dell'Assicurato, designando, ove o lendosi di tutti i diritti ed azioni spettani Sono a carico della Società le spese so promossa contro l'Assicurato, entro il lim del massimale stabilito in polizza per il da Qualora la somma dovuta al danneggia spese vengono ripartite fra Società e As spettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontra tecnici che non siano da essa designati mende nè delle spese di giustizia pena

#### CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

## Proprietà di fabbricati nei quali si svolge l'attività

assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicuto dalla sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'atità descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduziocompresi ascensori e montacarichi.

assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli Pazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino o a Parco, comprese le relative recinzioni.

a garanzia non comprende i danni derivanti:

da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazione o demolizione:

da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, o da rigurgiti di fogne;

da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione.

milatamente ai danni da spargimento di acqua o da rigurgiti di fogna lisarcimento viene corrisposto con una franchigia assoluta di 100,00 per clascun sinistro.

#### B) Proprietà di fabbricati descritti in po

L'assicurazione è estesa alla responsabili to dalla sua qualità di proprietario dei fabbill impianti fissi destinati alla loro conduzione

L'assicurazione comprende i rischi delle spazi adlacenti di pertinenza del fabbricato parco, comprese le relative recinzioni.

La garanzia non comprende i danni deriv

- da lavori di manutenzione straordinaria. ne o demolizione;
- da spargimento d'acqua salvo che siano dentali di tubazioni o condutture, nonch da umidità, stillicidio ed in genere da ins aiti di foane:
- da attività esercitate nei fabbricati, all'in stata stipulata l'assicurazione.

Limitatamente ai danni da spargimento di a Il risarcimento viene corrisposto con u € 100,00 per clascun sinistro.

Se al momento del sinistro il valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato escluso il valore dell'area supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sini-stro e, in ogni caso, nel limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

approximate the second second

#### C) Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga dell'art. 17, lett. f) delle "Norme", l'assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia è prestata con la franchigia assoluta di € 100,00 per ogni mezzo danneggiato.

D) Consegna, prelievo e rifornimento

L'assicurazione vale per la "Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, ferma l'esclusione di cui all'art. 16, lett. a) delle "Norme che regolano l'assicurazione".

# E) Infortuni subiti dai dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL

A parziale deroga dell'art. 15, lett. c) delle "Norme" sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione a' sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattie professionali) da essi subite in occasione di lavoro o di servizio.

F) Responsabilità personale di tutti i dipendenti

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti dell'Assicurato (dirigentim quadri, impiegati ed opere), per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente al danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del C.P.

#### G) Qualifica di terzi alle persone non soggette INAIL non dipendenti dall'Assicurato

A parziale deroga dell'art. 15, lett. c) delle "Norme", sono considerati "terzi": gli ingegneri, geometri, architetti, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, ed in genere tutte le persone non soggette ad assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro dipendenti da altre Ditte che, a prescindere dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno negli ambienti di lavoro.

H) Qualifica di terzi al personale di Ditte fornitrici - clienti di trasporto A parziale deroga dell'art. 15, lett. c) delle "Norme", sono considerati "terzi" i titolari ed i dipendenti di Ditte – non consociate o collegate all'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via

occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

Cose consegnate

A parziale deroga dell'art. 17, lett. m) delle "Nome", e sempreché esista servizio di guardaroba custodito, la garanzia comprende, entro il limite stabilito in polizza per i danni a cose e sino alla concorrenza di € 500,00 per ogni danneggiato, i danni sofferti da terzi per sottrazione, distruzione e della cose portato pel liviago e della cose portato pel liviago. distruzione o deterioramento delle cose portate nel luogo ove si esercidistruzione o deterioramento delle cose portate nel luogo ove si esercita l'attività assicurata, consegnate all'Assicurato, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 del Codice Civile, ferma l'esclusione per le cose non consegnate.

L'assicurazione non vale per oggetti preziosi, denaro, titoli e/o altri valori, veicoli, natanti o cose in essi contenute. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni cagionati da incendio o da bruciatura per contenute con sono contenute o di citratura per contenute.

contatto con apparecchi di riscaldamento o di stiratura, nonché quelli

causati da lavatura, smacchiatura e simili.

L)	Vincolo	per	leasing
----	---------	-----	---------

Premesso che le macchine indicate nell'oggetto dell'assicurazione, di proprietà della Spett.

sono cedute in locazione alla Contraente, l'assicurazione è estesa ai casi in cui la Spett.

fosse eventualmente chiamata da danneggiati o da terzi che possono intervenire in causa, a rispondere quale civilmente responsabile, o in via di rivalsa, nella sua qualità di proprietario delle macchine suddette. In relazione a quanto precede, la suindicata polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della Spett.

e la Società si impegna a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso

La Società – e per essa l'agenzia assegnataria del contratto – si obbliga altresi:

 a) a conservare inalterato il vincolo e a riportario nelle nuove eventuali polizze che sostituissero l'originale;

b) a non apportare alla polizza alcuna variazione - relativamente all'oggetto del contratto di locazione – senza il preventivo consenso della ed a notificare ad essa tutte le eventuali circostanze che menomas-

sero la validità e l'efficacia della garanzia: a notificare alla Spett.

mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il mancato pagamento da parte della Contraente del premi di assicurazione, ed a considerare vallda ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data di consegna della raccomandata stessa alla Spett.

Resta ovviamente confermata la validità delle "Norme" nonché delle Condizioni Speciali, Aggiuntive e Particolari della presente polizza e specificatamente la validità dell'art. 8 delle "Norme" in merito al diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro.

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO-sui-rischi oggetto dell'assicurazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893, 1910 del C.C., con l'avvertenza che ogni deroga, modifica o integrazione alle seguenti dichiarazioni deve esplicitamente risultare dal testo di polizza. L'Assicurato dichiara:

di non aver mai subito sinistri nello svolgimento dell'attività di cui all'oggetto; di non essere stato assicurato per rischi analoghi con altre Società; di non avere mai avuto stornate polizze per sinistri da altre Società.

Forma parte integrante della presente polizza l'allegato Dati Personali Comuni e Sensibili ai sensi dell'art. 10 della B1/12/1996 n. 675.

L'ASSICURATO

MILANO ASS CURAZIONI S.p.A.

Agil effetti dell'art. 1341 C.C., il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

Art. 8 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro); Art. 9 (Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta tre mesi prima della scadenza); Art. 11 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità Giudiziaria); Art. 18 (Regolazione del Premio); Art. 21 (Diritto di recesso della Società nei primi 90 giorni del contratto).

#### L'ASSICURATO

L'Assicurato dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, la Nota informativa di cui all'art. 123 D. Lgs. 17/3/1995 n. 175 e alla Circolare ISVAP n. 303 del 2/6/1997.

#### L'ASSICURATO

Il pagamento di	a saldo della prima rata di premio e imposte è stato effettuato in membrano ggi, 🎉 / 🐉 /
alle ore in	L'esattore L'esattore



Allegato n.1 a polizza n. 6025101652470

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di esercente una residenza sanitaria assistenziale denominata "Fondazione RSA di Soncino Onlus".

La presente copertura assicurativa non opera per l'attività medico e/o infermieristica svolta da personale non dipendente dell'Assicurato. La presente esclusione, a parziale deroga del disposto dell'art. 17-c) delle "Norme", non è operante per la Responsabilità Civile imputabile all'Assicurato/Contraente per fatto di dette persone. Si precisa altresì che non vengono effettuati interventi chirurgici di alcun tipo.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

## 1) GARANZIA AIDS, VIRUS C, VIRUS DELTA

L'assicurazione comprende i danni involontariamente cagionati a terzi, direttamente o indirettamente attribuibili:

- all'HIV (virus da immunodeficienza umana) e/o qualunque malattia collegata all'HIV incluso l'AIDS (sindrome da immunodeficienza acquisita) e/o fattori derivanti da mutazioni o variazioni di qualunque genere da essi provocati;
- al virus C e al virus DELTA

Questa garanzia è prestata nel limite di 1/3 dei massimali indicati in polizza per danni a terzi (RCT) per ciascun sinistro, inteso come unico avvenimento e indipendentemente dal numero delle persone coinvolte. Resta inteso, comunque, che il massimo risarcimento per uno stesso periodo assicurativo annuo non potrà superare l'importo di € 520.000,00.

## 2) INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di validità del contratto, purchè riferite a comportamenti colposi posti in essere durante il medesimo periodo.

#### 3) MASSIMALI

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del massimale indicato alla successiva condizione particolare nº 4, che deve intendersi per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentato all'Assicurato nello stesso periodo.

## 4) MASSIMALI A GRAPPOLO

Quanto dattiloscritto al punto "Garanzie prestate Massimali di garanzia "di prima facciata della suindicata polizza si intende abrogato e sostituito come segue:

MASSIMALI: L'assicurazione vale fino alla concorrenza massima complessiva per capitali, interessi e spese di:

€ 5.000.000,00 per ogni sinistro e per ciascun periodo assicurativo annuo qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali, o che abbiano sofferto danno a cose di loro proprietà, ma con il limite di:

- a) Responsabilità Civile verso terzi (RCT)
- € 5.000.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni corporali e di
- € 5.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone
- b) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO)
- € 1.500.000,00 per ogni persona infortunata.



Allegato n.2 a polizza n. 6025101652470

## 5) R.C. PERSONALE DIPENDENTI DELL'ASSICURATO ADDETTI AD ATTIVITA' MEDICO-INFERMIERISTICA

La garanzia si estende alla responsabilità civile personale dei dipendenti dell'assicurato iscritti nei registri obbligatori per danni verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni per conto dell'assicurato/contraente, e pertanto la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

## 6) ATTIVITÀ' COMPLEMENTARI

L'oggetto dell'assicurazione, dattiloscritto in prima facciata della presente polizza è integrato da quanto segue:

- Parcheggio

L'assicurazione è prestata per la RC derivante all'Assicurato per l'esistenza di uno spazio attrezzato a parcheggio non custodito e/o sosta di veicoli.

Sono compresi i danni ai veicoli con una franchigia assoluta di € 260,00 per ogni veicolo danneggiato purché tali danni siano conseguenti a difetti delle strutture, attrezzature e pavimentazione del parcheggio. Restano esclusi i danni da furto, da incendio e mancato uso.

- Distributori automatici di bevande e simili

Proprietà e gestione, nell'ambito della casa di cura, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi.

- Mensa aziendale

Gestione della mensa e del bar aziendale. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

- Apparecchiature a raggi X

La garanzia comprende il rischio relativo ad apparecchi a raggi "X" per uso diagnostico e terapeutico.

# 7) ASSICURAZIONE DELA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO SOGGETTI ALL'OBBLIGO DI ASSICURAZIONE INAIL (R.C.O.)

Quanto indicato all'articolo 13 lettera b) delle "Norme" si intende abrogato e sostituito come segue: La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Dlgs n. 38/2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, e decreto legislativo 23/2/2000 n. 38 cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del Dlgs. N. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.La presente estensione è prestata previa applicazione di una franchigia di € 2.500,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di Legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'impresa assicurata regolarmente iscritti all'INAIL.



Allegato n.3 a polizza n. 6025101652470

#### 8) MALATTIE PROFESSIONALI

L'assicurazione R.C.O. è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL.

La presente estensione è operante a condizione che la malattia si manifesti in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e non oltre 12 mesi dopo la cessazione della stessa o del rapporto di lavoro e sia conseguenza di fatti colposi verificatisi durante il periodo di validità della polizza stessa o di eventuali altre precedentemente stipulate con lo stesso assicuratore.

## 9) DANNI DA INCENDIO

In deroga all'art.17-b) delle "Norme", l'Assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti del massimale per danni a cose con un massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno assicurativo.

## 10) INTEGRATIVA VEICOLI AZIENDALI

Premesso che l'Assicurato affida in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, dirigenti, collaboratori anche occasionali, consulenti e simili, veicoli, immatricolati ad uso privato di cui e' proprietario e/o locatario (leasing o altro), la Società -in forza della presente estensione - si obbliga a tenere indenne l'Assicurato ed il conducente del veicolo da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'Impresa che assicura, in base alla Legge 990/1969, i veicoli, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia.

La presente estensione non e' operante:

- 1) nel caso di inesistenza della polizza richiesta dalla legge 990 del 24/12/1969;
- 2) nel caso di mancato pagamento del premio di assicurazione relativo alla polizza prevista dalla legge 990 del 24/12/1969;
- 3) nel caso in cui la ditta proprietaria o locataria fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato la inoperatività della garanzia di cui alla legge 990 del 24/12/1969;
- 4) per i danni che avvengano nei Paesi esteri nel caso in cui non sia operante, per mancato rilascio della "carta verde", la garanzia della polizza prevista dalle legge del 24.12.1969.

La Società si obbliga altresì a tenere indenne il Contraente delle somme che lo stesso sia tenuto a pagare al conducente dei veicoli di cui alla presente condizione aggiuntiva per fatto imputabile al Contraente stesso; quanto appena previsto non è operante per i casi rientranti nell'assicurazione R.C.O..

## 11) DANNI DERIVANTI DA INTERRUZIONI E/O SOSPENSIONI DI ATTIVITA'

In deroga all'art. 17-l) delle "Norme", l'Assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e/o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e/o di servizi purchè conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti del massimale per danni a cose con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per anno assicurativo e con uno scoperto del 10% del danno liquidato a termini di polizza con il minimo di € 1.500,00.



Allegato n.4 a polizza n. 6025101652470

## 12) NOVERO TERZI

L'art.15 lett. c) delle "Norme" che regolano l'assicurazione della Responsabilità Civile, si intende annullato e sostituito da quanto segue:

c) i prestatori di lavoro in rapporto di dipendenza con lo Stesso e i lavoratori parasubordinati, soggetti all'assicurazione ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n.1124 e del D.Lgs. 23/2/2000 n.38, limitatamente agli infortuni e alle malattie professionali da loro sofferti in occasione di lavoro o di servizio.

#### 13) BUONA FEDE

La mancata comunicazione della Contraente di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento ne' riduzione dello stesso, sempreche tali omissioni od inesattezze non siano frutto di dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si e' verificata.

#### 14) TERMINE PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI

A parziale deroga di quanto disposto dell'art.7 delle "Norme" il termine di 3 giorni ivi previsto, s'intende elevato a 15 giorni.

### 15) TERMINI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 3 - Pagamento del Premio - delle "Norme" e dall'art. 1901 del C.C., il termine utile per il pagamento dei premi successivi al primo viene elevato da 15 giorni a 30 giorni.

## 16) ESTENSIONE TERRITORIALE

Si precisa che l'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi dell'Europa geografica.

#### 17) FRANCHIGIA

La Società, in caso di sinistro e relativamente ai danni a cose, provvederà al pagamento del danno liquidato a termini di polizza previa detrazione di una franchigia di € 250,00. Il Contraente può richiedere che il danno venga pagato direttamente al danneggiato senza decurtazione della franchigia, ma in tal caso dovrà versare alla Società l'importo della franchigia stessa.

## 18) FORO COMPETENTE

Anche in deroga alle "Norme" che regolano l'assicurazione in generale, si conviene che il Foro competente è esclusivamente quello di residenza o sede del Contraente.

## 19) ESCLUSIONI

Ad integrazione di quanto previsto agli artt. 16) e 17) delle "Norme", l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti direttamente o indirettamente, anche se parzialmente, da asbesto e qualsiasi sostanza contenente asbesto:
- derivanti, direttamente o indirettamente, da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica, di produzione, trattamento, sperimentazione, distribuzione, stoccaggio o qualsiasi altro utilizzo o conservazione di materiali e/o sostanze di origine umana e qualsiasi prodotto biosintetico e prodotti derivanti da simili materiali o sostanze (OGM);
- derivanti da campi elettromagnetici relativi ad attività nei seguenti settori:
  - radio e tv;
  - telefonia fissa e mobile.



Allegato n.5 a polizza n. 6025101652470

## 20) INCARICO AL BROKER

La Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla Spett.le Societa' di Brokeraggio Assicurativo CABI BROKER DI ASSICURAZIONI SRL. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione verranno intermediati, per conto della Contraente, dalla suddetta Societa' di Brokeraggio Assicurativo.

## 21) DANNI DA PARTECIPAZIONE OCCASIONALE

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico- e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

## 22) RESPONSABILITA' PERSONALE DEI DIPENDENTI

Relativamente ai dipendenti dell'Assicurato non rientranti nella categoria del personale addetto ad attività medico-infermieristica di cui al precedente punto 5, la garanzia comprende la responsabilità civile personale degli stessi per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle mansioni contrattuali, comprese le incombenze derivanti dal D.Lg. 626/94 e D.Lg. 494/96. Agli effetti di questa estensione di garanzia sono inoltre considerati terzi, limitatamente al caso di morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale, i subappaltatori ed i loro dipendenti e gli altri dipendenti dell'Assicurato obbligatoriamente iscritti all'INAIL.

#### 23) PLURALITA' DI ASSICURATI

Premesso che la garanzia è prestata per una pluralità di assicurati, il massimale indicato alla precedente Condizione particolare n. 4 per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

## 24) DANNI ALLE COSE IN CONSEGNA E/O CUSTODIA

A parziale deroga dell'art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale - comma e) delle "Norme" l'assicurazione comprende i danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo con esclusione delle cose che costituiscono strumento di lavoro.

La presente estensione è prestata, nei limiti del massimale di polizza, con:

- uno scoperto del 10% del danno con il minimo di € 250,00.=;
- un massimo risarcimento di € 25.000,00.= per anno assicurativo.

# 25) DANNI ALLE COSE CONSEGNATE (ART.1784 C.C.) E ALLE COSE NON CONSEGNATE (ART.1783 C.C.)

A parziale deroga dell'art. 17-m) delle "Norme" la garanzia comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso gli utenti, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose consegnate o non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni utente è limitata a € 1.000,00.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico utente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.



Allegato n.6 a polizza n. 6025101652470

La garanzia non vale per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e cose in essi contenuti

## 25) REGOLAZIONE DEL PREMIO

Quanto indicato all'articolo 18 delle "Norme" si intende abrogato e sostituito come segue:

Qualora in polizza sia indicato che il premio è convenuto in tutto o in parte in base a elementi variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nella misura indicata al punto Calcolo del premio indicato in terza facciata della suindicata polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata dello stesso, a seconda delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo restando il premio minimo assoluto riportato nella successiva Condizione Particolare n. 13.

A tale scopo:

## A) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente, o l'Assicurato, deve comunicare per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:

- le retribuzioni lorde totali, intendendosi per tali la sommatoria de:
- 1. l'ammontare delle retribuzioni lorde corrisposte ai dipendenti, compresi i dirigenti, iscritti nei libri obbligatori;
- 2. l'importo delle retribuzioni convenzionali dei titolari e dei loro familiari coadiuvanti;
- 3. l'importo dei compensi (con il limite massimo di € 20.658,28 per singolo soggetto) erogati ai lavoratori parasubordinati;
- il fatturato (quale risultante dalla denuncia IVA escluso il valore dell'IVA stessa)
- gli altri elementi variabili previsti in polizza

Le differenze attive o passive del premio risultanti dal conteggio devono essere saldate nei 30 giorni dalla data di consegna dell'appendice di regolazione.

# B) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati e del pagamento della differenza attiva Se il Contraente, o l'Assicurato, non effettua nei termini prescritti al precedente punto A):

- la comunicazione dei dati, ovvero
- il pagamento della differenza attiva dovuta,

la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente, o l'Assicurato, abbia adempiuto ai suoi obblighi; il premio minimo annuo anticipato per le rate successive, viene considerato in conto e a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva, salvo il diritto della Società a pretendere il conguaglio del premio.

Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, se il Contraente, o l'Assicurato, non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Resta fermo per la Società stessa il diritto di agire giudizialmente.

## C) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili del rischio risulti superiore del 100% rispetto a quello preso come base per la determinazione del premio minimo annuo anticipato, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione.

Il nuovo importo sarà pari al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.



Allegato n.7 a polizza n. 6025101652470

## D) Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente, o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta (quali, a titolo esemplificativo ma non limitativo, il libro paga prescritto dall'articolo 20 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

## 26) COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del C.C. per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PRA ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionate alle persone trasportate. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

#### 27) PREMIO MINIMO

Il premio minimo lordo annuo dovuto dall'Assicurato/Contraente non potrà essere inferiore al premio lordo anticipato annuo di € 3.000,00.

## 28) SECONDO RISCHIO

Qualora per lo stesso rischio fossero operanti altre polizze stipulate dai medici ed operatori sanitari, dipendenti dell'Assicurato/Contraente, la copertura assicurativa pattuita con la presente polizza verrà prestata in secondo rischio, ovvero per le parti di risarcimento eccedenti i massimali garantiti dalle polizze di cui sopra e nei limiti dei massimali convenuti con la presente polizza.

Analogamente si procederà a quanto suindicato qualora l'Assicurato/Contraente abbia stipulato analoghe altre polizze per lo stesso rischio.

IL CONTRAENTE

MILANO ASSICURAZIONI SPA



Milano Assicurazioni S.p.A. - Fondata nel 1825 - Sede Legale, Direzione Generale e Uffici: 20090 Assago Milanofiori (MI) Strada 6, Palazzo A13 - Uffici: 20161 Milano - Via Senigaliia, 18/2 - Capitale sociale € 238,569,327,88 int, vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizió delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966)

Allegato DP

dati personali comuni e sensibili ai sensi dell'art. 13 Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196

Allegato alla Polizza

6025101652470

BERGAMO

Contraente

## FONDAZIONE RSA DI SONCINO ONLUS

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. Finalità del trattamento del dati

Il trattamento

a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti
esclusivamente all'espletamento da parte della Società delle finalità di sensi delle vigenti disposizioni di legge;
esclusivamente all'espletamento da parte della Società o di Società del Gruppo delle finalità di informazione e promozione commerciali di prodotti e
servizi, nonché di Indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti.

Modalità del trattamento del dati

Modalita del trattamento del dati
 I trattamento
 è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, elaborazione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
 ò e effettuato anche con l'ausillo di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 ò e svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità
 ò e svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità
 ò e svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità
 ò e svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità
 ò e svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);

b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;

c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti, espletate nei confronti dell'Interessato stesso.

Rifluto di Conferimento dei dati

4. Hittuto di Conterimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b) comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare sinistri;
a) nei caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sul rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sul rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di
svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e servizi, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti, espletate
nel confronti dell'interessato.

Comunicazione del dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori la dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo e altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici, di archiviazione od altri servizi di natura tecnico/organizzativa; banche depositarie per i Fondi Pensione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo tra cui il Consorzio italiano per l'Assicurazione vita dei Rischi Tarati (CIRT - sito in Roma - Via dei Giuochi Istmici n. 40); ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiglanato, CONSAP, UCI, Vita dei Rischi Tarati (CIRT - sito in Roma - Via dei Giuochi Istmici n. 40); ISVAP, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artiglanato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), nonché a dipendenti del titolare in qualità di incaricati;
inoltre i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a Società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche Indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), a Società specializzate in promozione c

6. Diffusione del dati I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento del dati all'estero I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea.

8. Diritti dell'Interessato
L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali L'art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere da titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di e la loro messa a disposizione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento è Milano Assicurazioni S.p.A.
Responsabile al fini dell'art. 7 del Codice è il Dott. Roberto Giolito, nella sua qualità di responsabile della Funzione Sviluppo Applicativo, c/o Ufficio Privacy (fax

Ai medesimi fini, per le polizze Sanicard, è responsabile "Sistemi Sanitari S.p.A." sedente in Milano, viale Monza 257 (tel. 02.52029214; fax 02.52029513). Si segnala che l'elenco aggiornato dei responsabili è comunque conoscibile sul sito www.milass.it o, in alternativa, presso le Agenzie della Società. 011.6533613).

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ai sensi degli artt. 23, 26 e 43 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196,

acconsento

cconsento
al trattamento dei dati personali, sia comuni, sla sensibili, che mi riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice;
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. a), della predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti
aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge;
al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi UE e Paesi extra UE);

acconsento (\*)

al trattamento, dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi riguardano per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi di Società del Gruppo, nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti;

alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo nonché di indagine sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti;

al trasferimento degli stessi all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa per le finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo (Paesi UE e Paesi extra UE), nonché di indagini sul gradimento circa la qualità di quelli già ricevuti.

(\*) (ove l'Interessato NON intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all'estero del suoi dati personali per finalità di informazione i promozione commerciale, nonché di indagine sul gradimento circa la qualità del prodotti e/o servizi ricevuti deve premettere la parola "NON" alla parola "acconsento", Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Fatto in

TRIPLO

originale in

BERGAMO

L'INTERESSATO



MILANO ASSICHTRAZIONI S.P.A.



Milano Assicurazioni S.p.A. - Fondata nei 1825 - Sede Legale, Direzione Generale e uffici: 2016) Milano Via Senigallia n. 18/2 - Capitale Sociale € 242,987,703,40 int. vers. - Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00957670151 Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Gruppo FONDIARIA - SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA - SAI S.p.A.

APPENDICE N. 0000000003.00 Agenzia Generale

Gli importi riportati sono espressi in Euro

**APPENDICE** 

M - BERGAMO

senza modifica/incasso premio

alla Polizza numero	Modello		Ramo/Ufficio	Gestione	Autorizzazione	-
6025101652470	2396	012002	07			
Contraente FONDAZIONE RSA D	I SONCINO ONLUS					
Voltura del contratto modifica dati	Nuovo Contraente			Codice fiscale	o Partita I.V.A.	-
anagrafici	Indirizzo		C.A.P.	Località		Prov.
Cambio ubicazione del rischio	Indirizzo		piano C.A.P.	Località	70.	Prov.
I man I man I man in a						
Inclusione vincolo	La polizza si intend richiamato	de vincolata i	n base al testo d	i vincolo riport	tato sull'allegato VN	in calce
	richiamato				ato sull'allegato VN I vincolo a favorre c	
vincolo Esclusione	Si intende cessato	, a seguito de	el nulla osta alleg	gato in copia, i	1950	li:
vincolo Esclusione vincolo	Si intende cessato	, a seguito de	el nulla osta alleg	gato in copia, i	l vincolo a favorre d	li:
vincolo Esclusione vincolo Altre assicurazioni	Si intende cessato, Il Contraente dichia sull'allegato CI in c	, a seguito de ara che per il alce richiama	el nulla osta alleg medesimo risch ato	gato in copia, i	l vincolo a favorre d	li:
vincolo Esclusione vincolo Altre assicurazioni Cambio beneficiario	Si intende cessato	, a seguito de ara che per il alce richiama	el nulla osta alleg medesimo risch ato	pato in copia, i io esistono alt	l vincolo a favorre d	li:
vincolo Esclusione vincolo Altre assicurazioni Cambio beneficiario	Si intende cessato, Il Contraente dichia sull'allegato CI in c	, a seguito de ara che per il alce richiama	el nulla osta alleg medesimo risch ato mente al veicolo	pato in copia, i io esistono alt	l vincolo a favorre d	li:
vincolo Esclusione vincolo Altre assicurazioni Cambio beneficiario	Il Contraente dichia sull'allegato CI in ci La garanzia è operatipo	, a seguito de ara che per il alce richiama ante relativa	el nulla osta alleg medesimo risch ato mente al veicolo marca, modello uso	pato in copia, i io esistono alt	l vincolo a favorre d	li:
vincolo Esclusione vincolo Altre assicurazioni Cambio beneficiario Inclusione veicolo	Il Contraente dichia sull'allegato CI in ci	, a seguito de ara che per il alce richiama ante relativa	el nulla osta alleg medesimo risch ato mente al veicolo marca, modello uso	pato in copia, i io esistono alt o e versione	l vincolo a favorre d	li:

Allegati	Sono DPS	o operanti gli alleg	ati			Son	o opera	inti le c	ondizi	oni		
La presente condizioni di	appendice fa assicurazione.	parte integrante	della	polizza	cui si	riferisce	e dalla	quale	sono	regolate	tutte	le altre
Fatto in		originale in BERGAMO				il giorne	·	mese		80007		
A	IL CONTRAENTE				AND STATE OF THE PARTY OF THE P			Mil		AGENTE	/S.p.A.	



Allegato n. 1 ad appendice n. 3 a polizza n. 6025101652470

Con la presente appendice si da e si prende atto di quanto segue:

1) RESPONSABILITA' PER FATTO DEI SOGGETTI NON DIPENDENTI

A parziale deroga dell'art 17 – c) delle "Norme" l'assicurazione comprende i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

La presente estensione di garanzia non riguarda il personale che svolge attività medico e/o infermieristica per il quale si intende confermato il disposto di cui all'"Oggetto dell'assicurazione".

2) RESPONSABILITA' PERSONALE DEI SOGGETTI NON DIPENDENTI

Ad integrazione di quanto indicato nelle "Norme" e nelle Condizioni Particolari di polizza, si conviene di estendere le garanzie alla responsabilità civile personale:

1. dei prestatori di lavoro parasubordinati dei quali l'Assicurato si avvalga nello svolgimento

della sua attività purchè non addetti ad attività medico e/o infermieristica;

 dei prestatori di lavoro impiegati dall'Assicurato in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 10 Settembre 2003 n. 276 e della legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) dei quali l'Assicurato si avvalga nello svolgimento della sua attività purchè non addetti ad attività medico e/o infermieristica;

dei tirocinanti, corsiti e/o stagisti purchè non addetti ad attività medico e/o infermieristica;
 per i danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle

loro mansioni contrattuali.

FERMO IL RESTO

L CONTRAENTE

MILANO ASSICURAZIONI

Milano Assicurazioni Spa-Pondata nel 1825-Sede Legale. Direzione Generale e Uffici: 20161 Milano-Via Senigallia 18/2-Tel.+39,02.6402,1-Fax +39.02.6402,2331-Capitale Sociale € 238.569,327,88 int. Vers.—Codice Fiscale, Partita I.V.A. e numero di iserizione al Registro delle Imprese di Milano: 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art.65 R.D.L. 29-04-1923 n.966) - Uffici di Firenze - 50129 Firenze (FI) - Via L. il Magnifico, 1 - Tel. +39,055,4794.1 Fax +39.055,476026 - Casella postale 2185 Firenze Ferrovia - Telegramani: ASSIFOND-FIRENZE-Gruppo FONDIARIA-SAI-Direzione e coordinamento FONDIARIA -SAI SPA



Milano Assicurazioni S.p.A. - Fondata nel 1825 - Sede Leguie, Direzione Generale e uffici: 20161 Milano Via Senigallia n. 18/2 - Capitale Sociale € 242.987.703,40 int. vers. - Codice Fiscale, Partita LV-A. e numero di Iscrizione al Registro delle Impresa di Milano: 00957670151 impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.L. 29-4-1923 n. 966) - Gruppo FONDIARIA - SAI S.p.A.

APPENDICE N. 000000004.00

Agenzia Generale

M - BERGAMO

Gli importi riportati sono espressi in Euro

## APPENDICE

senza modifica/incasso premio

alla Polizza numero	Modello	585-570 S. Marchanesto 1	Ramo/Ufficio	Gestione	Autorizzazione
6025101652470	2396	012002	07		
Contraente FONDAZIONE RSA DI	SONCINO ONLUS				
Voltura del contratto modifica dati	Nuovo Contraente			Codice fiscale	o Partita I.V.A.
anagrafici	Indirizzo		C.A.P.	Località	Pro
Cambio ubicazione del rischio	Indirizzo		piano C.A.P.	Località	Pro
Inclusione vincolo	La polizza si intend richiamato	te vincolata i	n base al testo d	vincolo ripor	tato sull'allegato VN in calce
Esclusione vincolo	Si intende cessato	, a seguito d	el nulla osta alleg	ato in copia,	il vincolo a favorre di:
Altre assicurazioni	Il Contraente dichia sull'allegato CI in c			io esistono al	tre assicurazioni come riport
Cambio beneficiario					
Inclusione veicolo	La garanzia è oper tipo	ante relativa	mente al veicolo marca, modello	e versione	
	targa o telaio		uso		posti
Esclusione veicolo	La garanzia cessa	relativament	e al veicolo		
Esclusione velcolo			marca, modello	e versione	
Esclusione velcolo	tipo		maroa, modelic		

Allegati Sono operanti gli allegati Sono operanti le condizioni

La presente appendice fa parte integrante della polizza cui si riferisce e dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Fatto in originale in plomo mese sono regolate tutte le altre della polizza cui si riferisce e dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Milano Assicurazioni s.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMETE IN BIANGO



Milano Asalourazioni S.p.A. - Fondata nel 1825 - Sede Legale, Direzione Generale a Uffici: 20181 Milano Via Senigalita, 18/2 - Capitale sociale € 242,367.703,40 int. vers. - Codice Fiscale, Partitu I.V.A. e numero di lacrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00957670151 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni (art. 65 R.D.J., 29-4-1923 n. 986) - Gruppo FONDIARIA-SAI - Direzione e coordinamento FONDIARIA-SAI S.p.A.

POLIZZA N. 6025101652470	Condizioni aggiuntive (Allegato AG)
AGENZIA	CONTRAENTE FONDAZIONE RSA DI SONCINO ONLUS
M - BERGAMO	FONDAZIONE RBA DI BONCINO UNLUB
·	da' e si prende atto di quanto segue:
e cosi' sostituito: l'articolo 15 lettera c) delle Responsabilita' Civile, si inte c) i prestatori di lavoro in lavoratori parasubordinati, cosi'	colare 12 "NOVERO TERZI" si intende abrogato  "Norme" che regolano l'assicurazione della nde annullato e sostituito da quanto segue: rapporto di dipendenza con lo Stesso e i come definiti all'art.5 del D.Lgs n.38/2000, ferti in occasione di lavoro o di servizio e
FERMO IL RESTO.	
IL CONTRAENTE	Milano Assicyrazioni S.p.A.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO